

4 dicembre 2002

**Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio economico 2000 – 2001
per il personale dirigente dell'ENEA**

Indice

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Incrementi della retribuzione minima mensile

Art. 3 Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 4 Finanziamento dei fondi per: elemento differenziato di funzione, superminimi e premi di produttività

Art. 5 Modifiche alla disciplina dell'elemento differenziato di funzione

Art. 6 Disposizione finale

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001, si applica ai dirigenti dell'ENEA destinatari del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, stipulato in data 4.12.2002.

Art. 2

Incrementi della retribuzione minima mensile

1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti ENEA derivante dalla applicazione dell'art. 3 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 stipulato il 4.12.2002, è incrementata nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:

a) dal 1/7/2000 €42,49

b) dal 1/1/2001 €70,81

2. A decorrere dal 31/12/2001 e a valere dal 2002, nella retribuzione minima sono conglobate le seguenti componenti retributive:

a) l'EAR di cui all'art. 2, comma 1, lett. A.c) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 stipulato il 4.12.2002;

b) il meccanismo di variazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, lett. A.e) dello stesso CCNL.

A seguito dei predetti conglobamenti, la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4.12.2002 cessa di ricomprendere gli istituti retributivi di cui alle lettere A.c) e A.e) dello stesso art. 2, comma 1.

3. Per effetto degli incrementi definiti al comma 1 e del conglobamento operato dal comma 2, il nuovo valore della retribuzione minima lorda mensile dei dirigenti Enea è rideterminato, a decorrere dal 31/12/2001 e a valere dal 2002, in €3.366,56.

Art. 3

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 4

Finanziamento dei fondi per: elemento differenziato di funzione, superminimi e premi di produttività

1. I fondi per l'elemento differenziato di funzione e per superminimi e premi di produttività di cui all'art. 5 del CCNL stipulato il 4.12.2002 continuano ad essere definiti con le modalità ivi indicate e sono altresì alimentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, dalle seguenti ulteriori risorse:
 - a) a decorrere dal 1/1/2001 di un importo pari all'1,40% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999 corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio dei dirigenti;
 - b) di un importo pari alla retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 2, comma 1, lett. A.g) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4.12.2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente CCNL; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della retribuzione individuale di anzianità in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno;
 - c) di un importo corrispondente alla parte variabile dell'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. A.f) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4.12.2002, in godimento da parte dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del presente CCNL; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue della predetta parte variabile in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione, l'importo viene accantonato nei fondi in misura intera, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, e vi rimane assegnato in ragione di anno;
 - d) 1,9% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999, quali ulteriori risorse finalizzate alla incentivazione dei risultati conseguiti dalla dirigenza, a decorrere dal 1/1/2001.
2. A seguito dei recuperi di risorse previsti dal comma 1, lettere b) e c), la struttura della retribuzione di cui all'art. 2, comma 1 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 stipulato il 4.12.2002 cessa di ricomprendere, per i dirigenti assunti dopo la stipulazione del presente CCNL, gli istituti retributivi di cui alle lettere Af) e Ag) dello stesso art. 2, comma 1. I relativi importi continuano ad essere corrisposti solo nei confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL, negli importi attualmente in godimento.

3. Nella destinazione delle ulteriori risorse di cui al comma 1 l'Enea si attiene ai seguenti criteri:

- a) sono destinate al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione e dei superminimi solo le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nel tempo;
- b) le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma 1 in proporzione all'entità dei fondi stessi, sulla base delle disponibilità accertate nell'anno in cui si provvede alla destinazione.

Art. 5

Modifiche alla disciplina dell'elemento differenziato di funzione

1. I minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 86, comma 2, del CCNL Quadriennio normativo 1994 - 1997 sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:

FASCE	Dal 1/1/2000	Dal 1/1/2001
Fascia A	da €158,00 a €468,00	da €207,00 a €516,00
Fascia B	da €599,00 a €1.115,00	da €671,00 a €1.188,00
Fascia C	da €1.142,00 a €1.659,00	da €1.239,00 a €1.756,00
Fascia D	da €1.714,00 a €2.230,00	da €1.859,00 a €2.376,00
Fascia E	da €2.285,00 a €2.801,00	da €2.479,00 a €2.995,00

2. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione sono incrementati con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:

FASCE	Dal 1/1/2000	Dal 1/1/2001
Fascia A	€54,71	€49,00
Fascia B	€82,54	€72,00
Fascia C	€109,09	€97,00
Fascia D	€164,63	€145,00
Fascia E	€219,17	€194,00

3. La revisione dei valori dell'elemento differenziato di funzione di cui ai commi precedenti viene effettuata con risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto restano ferme, in quanto compatibili con il presente CCNL, le disposizioni previste per la dirigenza ENEA contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1994 - 1997 ed al quadriennio 1998 - 2001.